

Messaggio

numero

7449

data

25 ottobre 2017

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Modifica per l'adeguamento della Legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero alla modifica del Codice civile svizzero (nuovo diritto di adozione)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo per esame l'approvazione della modifica per l'adeguamento della Legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero al fine di conformarla ai nuovi disposti in materia di diritto di adozione del Codice civile svizzero che entreranno in vigore il 1 gennaio 2018.

Ritenuto che tale adeguamento tocca anche alcuni aspetti di competenza del Dipartimento delle istituzioni, il Dipartimento della sanità e della socialità si è consultato con esso per approvazione prima di presentare il presente messaggio.

I. INTRODUZIONE

Con Messaggio n. 14.094 del 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha sottoposto per approvazione la modifica del Codice civile per quanto riguarda il diritto in materia d'adozione. Con decisione del 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore per il 1° gennaio 2018 la modifica.

Con tale revisione egli proponeva la modifica di alcune condizioni previste dal diritto materiale allo scopo di rafforzare ulteriormente la volontà di porre il bene dell'adottando al centro della decisione d'adozione. Oltre alle modifiche di diritto materiale contenute nella revisione, le quali rivestono maggiore rilevanza e sono esclusivamente di spettanza federale, i nuovi disposti vanno a cambiare alcuni aspetti formali, relativi alle competenze, i quali necessitano di un adeguamento legislativo a livello cantonale.

II. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Con la presente modifica viene proposta l'introduzione dei nuovi articoli 15c, 38 e 38a alla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Oltre ad una revisione strutturale degli articoli 38 e segg. di cui al Capitolo inerente il diritto di famiglia (Titolo III.A), si procede, tramite questi articoli (ed in particolare tramite gli artt. 15c e 38), ad attribuire due competenze al Dipartimento della sanità e della socialità:

1. Rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC) e vigilanza su tale rapporto di affiliazione sino all'adozione

In realtà si coglie qui l'occasione per sanare una lacuna legislativa circa la competenza ad autorizzare l'affido in vista d'adozione ed alla relativa vigilanza, attribuita solo tramite regolamento all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) (cfr. Regolamento concernente l'accoglienza di adottandi – RL 4.1.2.2.2). Si ritiene infatti opportuno conferire questo compito a livello normativo al Dipartimento della sanità e della socialità in seno alla Legge di applicazione e di complemento del Codice civile svizzero. Si tratta però di una competenza da sempre assunta dal DSS, per il tramite dell'UAP – e prima dall'allora Ufficio delle curatele - il quale sbriga la procedura di autorizzazione per l'accoglienza di adottandi e vigila sul rapporto di affiliazione durante questo periodo.

2. Presa a carico dei compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione (art. 268d CC) .

Il nuovo diritto federale attribuisce ad un Servizio cantonale preposto all'informazione il compito di fornire le necessarie informazioni circa i genitori biologici ed i loro discendenti diretti (diritto alla ricerca delle origini regolato dall'art. 268c nCC) così come le informazioni circa l'adottato (allentamento del segreto dell'adozione previsto dall'art. 268b nCC). Sino ad oggi questo compito veniva assolto dal Dipartimento delle istituzioni, e per esso dall'Ufficio dello stato civile. Il Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione) del 28 novembre 2014, specifica espressamente al commento di cui all'art. 268d cpv. 1 nCC, come sia opportuno che tale compito informativo venga assunto dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione, in quanto i collaboratori di tale autorità sono già sensibilizzati alla difficile situazione psicologica in cui si trovano confrontati adottati e genitori biologici e per questo si presta maggiormente a tale compito. Nel Messaggio, sempre in relazione all'art. 268d nCC, viene anche sottolineato che tale servizio all'informazione ed alla consulenza debba essere attribuito ad una sola autorità (Messaggio FF 2015 844). Ed è dunque a tale scopo che questo compito viene ora assunto dal DSS, e per esso dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), cui compete la procedura d'adozione, ad eccezione della pronuncia dell'adozione, che rimane di competenza del Dipartimento delle istituzioni.

L'introduzione di queste competenze ha reso necessaria una revisione strutturale del Capitolo III, tramite il raggruppamento delle disposizioni circa le competenze del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento della sanità e della socialità in un unico articolo (art. 38) e delle vie di ricorso in un altro disposto (art. 38a). I cpv. 2 e 3 dell'attuale art. 38c, relativi all'autorizzazione ed alla vigilanza sul collocamento in vista d'adozione, i quali si riferiscono quindi agli intermediari, sono stati abrogati in quanto sono di esclusiva competenza della Confederazione e vengono regolati dall'Ordinanza sull'adozione (OAdoz).

III. PERSONALE

Per i nuovi compiti attribuiti al DSS, ovvero la presa a carico delle richieste di informazioni inoltrate dai genitori biologici o dall'adottato, ci si riserva una valutazione approfondita una volta assunto pienamente il nuovo compito, al fine di poter definire l'eventuale necessità di un aumento di personale. Ad oggi presso l'Ufficio dello stato civile giungono circa una ventina di casi all'anno, i quali comportano talora un impegno particolare dovuto ai difficili contatti con certi paesi d'origine dell'adottato, e le conseguenti lungaggini burocratiche.

A ciò si aggiunge il fatto che la modifica materiale del Codice civile introduce la possibilità di procedere ad un'adozione singola anche per le persone vincolate da un'unione domestica registrata (art. 264b nCC), e ad un'adozione del figliastro anche al partner registrato ed al convivente di fatto (art. 264c nCC). Questo porterà verosimilmente, soprattutto nel corso dei primi anni, ad un aumento delle richieste di adozione. Il DSS, e per esso il preposto Ufficio dell'aiuto e della protezione, si vedranno dunque confrontati ad un maggior carico di lavoro legato alla valutazione per il rilascio del certificato d'idoneità ed alla verifica delle altre condizioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione all'adozione, come imposto dall'Ordinanza sull'adozione del 29 giugno 2011 (OAdoz). Nel Messaggio concernente la modifica del Codice civile si impone inoltre una valutazione più approfondita relativa al bene del minore in seno alle adozioni del figliastro. Queste valutazioni dovranno dunque essere effettuate alla stessa stregua in cui avviene negli altri tipi di adozione, con pertanto un maggior onere lavorativo per l'UAP (Messaggio, FF 2015 pag. 837). Il nuovo Codice civile impone infine un maggior coinvolgimento dell'adottando, con l'obbligo di audizione (art. 268a^{bis} nCC). Un'analisi della modifica del carico di lavoro si impone pertanto anche in merito a questi cambiamenti, sia materiali che procedurali, dopo l'assunzione a pieno regime dei compiti e una volta che le modifiche avranno prodotto i loro possibili effetti, al fine di potersi così esprimere in modo più cognito in merito a nuove esigenze di personale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

**di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 ottobre 2017 n. 7449 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è così modificata:

Art. 15c (nuovo)

**7. del Dipartimento
della sanità e della
socialità**

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC) ed a sorvegliare il rapporto di affiliazione fino all'adozione;
- b) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.

²Ogni decisione del Dipartimento della sanità e della socialità nelle materie di cui al cpv. 1 può essere impugnata mediante ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

**8. del Consiglio di
Stato
a) in generale**

Art. 16

Art. 38

Competenza

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

- a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1^{bis} CC);
- b) a seguire il rapporto di affiliazione fino all'adozione e vigilare sullo stesso;
- c) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all'informazione di cui all'art. 268d CC.

²Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l'adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC.

Art. 38a (nuovo)

Ricorsi

¹Contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

²Contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni sul diniego dell'adozione e sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione giusta l'art. 265d cpv. 2 CC è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

Art. 38b

Abrogato

Art. 38c

Abrogato

Art. 38d

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.